



COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO (Provincia di Sondrio)

REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

(approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
N°02 del 28 gennaio 2006)
modificato con integrazioni con delibera consiliare
n°30 del 26.11.2006

Articolo 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento contiene le nuove disposizioni previste in materia di commercio dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e dalla Legge Regionale 21 marzo 2000 n. 15.

Articolo 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è disciplinata, oltre che dal presente regolamento, dalla seguente normativa nazionale e regionale:

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
- Ordinanza Ministero della Sanità 3 aprile 2002 recante "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche"
- Legge Regionale 21 marzo 2000 n. 15 recante "Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del D. Lgs n. 114/1998 e Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche"
- Decreto Legislativo 18 marzo 2001 n. 228 recante "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"
- ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con l'attività disciplinata dal presente regolamento

Articolo 3. COMPETENZE AMMINISTRATIVE.

All'attività amministrativa concernente l'esercizio del commercio su aree pubbliche si provvede conformemente al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto della normativa sopra specificata.

L'area di attività competente mette a disposizione degli operatori la modulistica necessaria alla presentazione di istanze di autorizzazione e concessione relative all'attività disciplinata dal presente regolamento.

Articolo 4. MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI'.

E' confermata l'istituzione dell'area per l'esercizio del commercio di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del D.Lgs 114/98 utilizzata per lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì, esclusi i giorni festivi, in piazza San Marco, individuata e descritta nell'allegata planimetrica, contraddistinta come allegato A), con annessa distinta dei posteggi previsti e riportante le dimensioni e la specializzazione merceologica, parti integranti e sostanziali del presente regolamento.

Articolo 5. ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DA PARTE DI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E SIMILI.

Durante l'attività degli esercenti di spettacoli viaggianti che prevede l'installazione di strutture su aree pubbliche, il titolare delle predette, purché in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, ha facoltà di vendere al dettaglio prodotti di entrambi i settori merceologici di norma destinati agli stessi utenti dell'attrazione quali, per esempio, zucchero filato, popcorn, palloncini, piccola oggettistica di modico valore economico. L'area pubblica da occupare non potrà superare una superficie di 1 metro quadrato. La presente disposizione si applica anche alle manifestazioni estemporanee organizzate da soggetti diversi dagli esercenti lo spettacolo viaggiante.

Articolo 6. ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ.

Mercato settimanale.

L'accesso degli operatori presso il mercato settimanale avviene a partire dalle ore 7.30.

Entro le ore 8.00 i titolari dei posteggi devono occupare lo spazio a loro riservato.

L'attività di vendita al pubblico è permessa sino alle ore 12.00.

Entro le ore 12.30 le attrezzature degli operatori devono essere completamente rimosse.

Articolo 7. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE SPAZI.

Le autorizzazioni sono rilasciate tenendo conto di UNA sola tipologia merceologica di mercato; in caso di richiesta di spazi superiori a quelli messi a disposizione, il Comune assegnerà gli spazi, sentiti i commercianti o a sorteggio o a rotazione settimanale.

Articolo 8. MODALITÀ E DIVIETI DA OSSERVARSI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA.

I concessionari dei posteggi possono vendere esclusivamente le merci relative al settore merceologico di appartenenza.

I concessionari dei posteggi debbono tenere le merci e le attrezzature all'interno del posteggio assegnato.

Le merci devono essere esposte su banchi di vendita in modo conforme al disposto del vigente regolamento comunale di igiene.

Ai soli venditori di calzature, terraglie, fiori e piante, ferramenta, arredamenti e similari è consentita l'esposizione a terra delle merci.

La parte più bassa dell'eventuale tendone a copertura del banco deve distare non meno di cm. 200 dal suolo.

Detto tendone non deve sporgere oltre i confini posteriori o laterali del posteggio assegnato; è invece consentita una sporgenza non maggiore di 50 cm. oltre il confine anteriore; è altresì ammessa una sporgenza laterale non superiore ad un metro a condizione che ci sia il consenso con gli operatori confinanti.

Gli operatori sono tenuti a garantire il transito dei veicoli dei concessionari dei posteggi che per gravi motivi dovessero abbandonare l'area mercatale prima del normale orario di chiusura, nonché dei mezzi necessari per urgenti interventi tecnici o di soccorso. In tali circostanze sono tenuti ad arretrare il fronte del posteggio di almeno 50 cm. dal confine anteriore assegnato.

Il veicolo utilizzato per lo svolgimento dell'attività può essere tenuto all'interno del posteggio concesso, purché non sporga dallo spazio assegnato.

Durante le ore di vendita, è vietato ogni rifornimento di merce ai banchi, che non sia effettuato a mano.

Nell'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato l'uso di apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni.

I venditori di dischi, musicassette, radio e similari, per lo svolgimento della loro attività possono fare uso di detti apparecchi, purché a volume ridotto in modo da non risultare di disturbo.

E' altresì vietata la continua ed assillante offerta verbale di merci ai passanti.

Articolo 9. IPOTESI DI DECADENZA E DI REVOCA DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO.

La decadenza dal posteggio e la sua revoca è automatica nei casi previsti dalle vigenti norme ed è immediatamente comunicata all'interessato dal responsabile dell'area di attività competente.

Dell'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza e/o di revoca è data comunicazione all'interessato.

Nel calcolo delle assenze il cui cumulo, ai sensi delle vigenti disposizioni, determina la decadenza dal posteggio, non si tiene conto dei mercati che, per qualunque causa, non hanno avuto effettivamente luogo.

I casi di assenza per gravidanza o malattia devono essere certificati da medici appartenenti a strutture sanitarie pubbliche.

Il certificato riguardante la giustificazione dell'assenza deve essere presentato al competente ufficio entro 15 giorni dall'assenza a cui si riferisce.

Articolo 10. NORME IGIENICO SANITARIE.

Fermo restando gli obblighi previsti a carico degli operatori commerciali indicati negli articoli precedenti, per la vendita di generi alimentari devono osservarsi le norme previste dalle speciali disposizioni di cui al precedente articolo 2.

Al termine delle operazioni di vendita e di rimozione delle strutture ad esse destinate e prima di allontanarsi, l'operatore ha l'obbligo di rimuovere qualsiasi rifiuto insistente sul proprio posteggio, ad esclusione di quelli autorizzati di cui al successivo art. 12.

Articolo 11. LIMITAZIONI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.

Il commercio itinerante su aree pubbliche non è consentito:

- lungo le strade statali e provinciali
- nei piazzali antistanti le chiese
- sull'intera area della piazza San Marco
- sul piazzale-parcheggio sito in fregio alla strada provinciale, antistante l'edificio scolastico di via delle Orobie, in località Case di Sopra.

Per particolari tipologie di merci può essere concessa deroga alle limitazioni di cui sopra, previa istanza al Comune.

L'attività di vendita su area pubblica in forma itinerante è ammessa in tutti i giorni durante i quali è possibile l'attività di vendita in aree private, dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

Non è consentito l'esercizio del commercio itinerante nei giorni e nelle adiacenze del mercato e fiera, intendendosi per adiacenze le aree poste a distanza in linea d'aria inferiore a 300 metri.

All'operatore itinerante è consentito fermarsi e sostare sull'area pubblica con l'automezzo destinato alla vendita itinerante per un tempo non superiore a 60 minuti. Detta sosta dovrà avvenire senza pregiudizio della sicurezza della circolazione stradale.

Non è consentita l'occupazione del suolo con merce e attrezzature destinate alla vendita.

Articolo 12. CORRISPETTIVI.

Il corrispettivo è definito con provvedimento annuale della Giunta Comunale in aderenza alle normative vigenti calcolati su 50 presenze settimanali. Il predetto corrispettivo dovrà essere versato presso la tesoreria comunale entro il 15 gennaio di ogni anno.

I rifiuti solidi prodotti durante la giornata di mercato, devono essere smaltiti a cura e spese dell'esercente. In alternativa, su richiesta dell'interessato, saranno invece smaltiti dal Comune, dietro versamento di un ulteriore corrispettivo di € 2,00 per giornata di mercato.

Articolo 13. SANZIONI.

Per le violazioni alle norme del presente regolamento, per le quali non sono applicabili le sanzioni previste dal D. Lgs 114/1998, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00. Si applicano le disposizioni di cui al cap. I della Legge 24.11.1981 n. 689.

Articolo 14. DECORRENZA.

Il presente regolamento decorre dal 1° luglio 2006.

Le norme gestionali del mercato ambulante apportate con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 25 giugno 2005 sono sostituite alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare n° 2 del 28/01/2006.
E modificato con integrazioni con delibera n°30 del 26.11.2006.*

*La deliberazione stessa è divenuta esecutiva, in data _____, a seguito della
pubblicazione all'albo pretorio per giorni dieci dal _____ al _____*

*Il Segretario comunale
(Bianchini dott. Giulio)*

*Il presente regolamento è stato pubblicato all'albo pretorio dello stesso, per 15 giorni
consecutivi, dal _____ al _____ ed entrerà in vigore il 1°
luglio 2006.*

*Il Segretario comunale
(Bianchini dott. Giulio)*
